



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

I Reparto - SM - Ufficio Personale Marescialli

№ 944001-1/T-16/Pers. Mar.

Roma,

OGGETTO: Ricongiungimento al coniuge lavoratore.
Disposizioni concernenti i trasferimenti.

**AI COMANDI DIPENDENTI
FINO A LIVELLO COMANDO DI STAZIONE E PARITETICI LORO SEDI**

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 10 marzo 1987 n.100, art. 1;
- Legge 23 dicembre 1992 n.498, art.4;
- Legge 28 luglio 1999 n.266, art.17;
- Legge 29 marzo 2001 n.86, artt. 2 e 13;
- Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri - Parte Sesta -;
- Raccolta di disposizioni riguardanti i trasferimenti e le destinazioni.

La crescente presenza di coniugi di militari dell'Arma impegnati in attività lavorative sta generando, in numerosi casi, l'impossibilità di realizzare e vivere quell'unità familiare che è significativo presupposto di serena disponibilità al servizio.

Pur nella impossibilità di risolvere tutte le particolari situazioni di comprensibile disagio, a fronte delle incompressibili e altrettanto comprensibili esigenze di organico e di servizio, sono stati individuati alcuni principi e correlate procedure per agevolare la ricomposizione dell'unità familiare e l'esercizio dell'importantissima funzione genitoriale.

Con decorrenza immediata, al fine di ottenere il ricongiungimento al coniuge che espleta attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato, il personale dell'Arma dei Carabinieri ha facoltà di presentare, al verificarsi dell'esigenza, istanza di trasferimento, in ambito sia nazionale sia regionale, ai sensi del nr. 398 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri.

Le domande devono essere corredate di idonea certificazione (contratto di lavoro a tempo indeterminato e documentazioni fiscali) e di una specifica dichiarazione del coniuge con cui si autorizza l'Amministrazione a disporre ed eseguire opportuni accertamenti per verificare l'effettività del lavoro svolto.

- pag. 2 -

Fermi restando i principi generali fissati dal nr. 393 del R.G.A., il ricongiungimento sarà realizzato evitando potenziali situazioni di incompatibilità funzionali e/o ambientali alle quali si correlano intuitivamente negative ripercussioni sul servizio.

In particolare, per quanto riguarda i militari dell'Arma coniugati tra loro:

- è consentita la destinazione alla stessa Compagnia, ma a differenti Stazioni e tenendo presente che soltanto uno dei coniugi potrà prestare servizio nel capoluogo, in ragione della natura marcatamente operativa dell'attività del reparto;
- presso i comandi di livello superiore, l'assegnazione ad unità operativa è compatibile soltanto con il corrispondente impiego del coniuge in unità burocratica (ad esempio, tutte le articolazioni del Reparto Operativo sono compatibili con il solo Ufficio Comando);
- presso le Legioni e i comandi di livello superiore, va esclusa la destinazione allo stesso Ufficio.

I frequentatori dei corsi formativi di base che siano già coniugati sono esonerati dalla presentazione dell'istanza ai sensi del nr. 398 R.G.A. e possono documentare la particolare condizione all'Ente addestrativo di appartenenza, che ne curerà la partecipazione al Comando Generale, per le successive valutazioni.

La circolare, pubblicata in *intranet*, sia illustrata a tutti i militari ed esposta all'albo per almeno sessanta giorni.

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Leonardo Gallitelli)

